



ASSOCIAZIONE COMPLIANCE OFFICER RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO

LA DIRETTIVA SULLA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI (IDD)

RIVOLUZIONE O EVOLUZIONE ?

Prima parte

Milano, 8 Marzo 2017- Aula Magna Università Luigi Bocconi



AGENDA

-  **Quadro normativo e ambito di applicazione** **1**
-  **Requisiti professionali e organizzativi** **2**
-  **Obblighi di informazione e norme di comportamento** **3**
-  **POG – *Product Oversight & Governance*** **4**
-  **POG – *Product Oversight & Governance – Gap Analysis*** **4**
-  **Requisiti supplementari per prodotti di investimento assicurativi** **5**

1



Quadro normativo e ambito di applicazione



Requisiti professionali e organizzativi



Obblighi di informazione e norme di comportamento



POG – *Product Oversight & Governance*



POG – *Product Oversight & Governance – Gap Analysis*



Requisiti supplementari per prodotti di investimento assicurativi



QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE



La Direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa “IDD” fa parte di un più ampio pacchetto legislativo dedicato a incrementare la **tutela dei consumatori nei mercati finanziari**, così come è accaduto per il settore finanziario con la nuova direttiva 2014/65 c.d. MIFID II.



La Direttiva “IDD” abrogherà con effetto dal **23 febbraio 2018** la precedente Direttiva 2002/92/EC sull’intermediazione dei prodotti assicurativi (“IMD1”).




La Direttiva IDD:

- prevede specifiche disposizioni in materia di **Product Oversight Governance (POG)** per tutti i prodotti danni, vita e finanziari
- identifica nei **bisogni assicurativi e nelle necessità del cliente** i cardini fondanti l’intero processo di gestione dei prodotti, dalla fase di ideazione al collocamento, che si integrano con il concetto di **livello di conoscenza ed esperienza nel campo degli investimenti e capacità finanziarie**



TIMELINE IDD




(*) Posticipato di 1 anno.



AMBITO DI APPLICAZIONE


La nozione di
«**distributore di prodotti assicurativi**»
(Art. 2, par. 1, punto 8)
comprende i seguenti soggetti:



L'ANALISI DEL QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

L'**Associazione**, con un gruppo di lavoro dedicato, ha cercato di individuare i **gap** tra il quadro normativo esistente e quello a regime una volta che saranno state introdotte tutte le misure di legge e regolamentari volte ad implementare la IDD in Italia.

Di seguito le icone utilizzate per la misurazione del livello di conformità



Il quadro normativo risulta piuttosto variegato

2



Quadro normativo e ambito di applicazione



Requisiti professionali e organizzativi



Obblighi di informazione e norme di comportamento



POG – *Product Oversight & Governance*



POG – *Product Oversight & Governance – Gap Analysis*



Requisiti supplementari per prodotti di investimento assicurativi



PROFESSIONALITÀ – Requisiti di Professionalità

Nell'ambito della distribuzione di prodotti assicurativi l'**art. 10 par. 1** della **IDD** stabilisce che gli Stati membri devono garantire che i **distributori di prodotti assicurativi e i dipendenti delle imprese di assicurazione** possiedano **adeguate cognizioni e capacità per svolgere le proprie funzioni e ottemperare ai propri obblighi in maniera adeguata.**

Più precisamente l'**art. 10 par. 2** specifica che:

- occorre predisporre **meccanismi volti a controllare e valutare efficacemente le conoscenze e le competenze** degli intermediari assicurativi, dei dipendenti delle imprese di assicurazione e dei dipendenti degli intermediari assicurativi
- la valutazione delle competenze deve basarsi su almeno 15 ore di formazione o sviluppo professionale all'anno, modulando la stessa sulla base di alcuni criteri:
 - natura dei prodotti venduti
 - tipo di distributore
 - ruolo ed attività svolta all'interno del distributore

Nell'**Allegato 1** alla Direttiva vengono descritti i **requisiti minimi** di **conoscenza e competenza** che sono richiesti a ciascun distributore/intermediario, modulandoli per il comparto **vita e non vita** oltre che per **specifiche linee di business.**



REQUISITI PROFESSIONALI E ORGANIZZATIVI – Sintesi evidenze

SEZIONE 2	Indice di copertura
REQUISITI PROFESSIONALI E ORGANIZZATIVI	
Professionalità *	
▪ Requisiti organizzativi	
▪ Requisiti minimi di conoscenza e competenza - Danni	
▪ Requisiti minimi di conoscenza e competenza - Vita	
▪ Requisiti minimi di conoscenza e competenza - Prodotti di investimento assicurativi	
Onorabilità	
▪ Requisiti organizzativi	
R.C. Professionale	
▪ Requisiti organizzativi	
Professionalità e Onorabilità – presidi organizzativi	



(*) L'indice di copertura sui requisiti di professionalità non include gli intermediari a titolo accessorio la cui figura, allo stato attuale, non è prevista dalla regolamentazione nazionale.

Strong Weak



PROFESSIONALITÀ – Requisiti minimi di conoscenza e competenza

DANNI^(*)

a) condizioni contrattuali delle polizze proposte, compresi i rischi accessori	●
b) norme in materia di protezione dei consumatori, norme tributarie, norme sociali e del lavoro	●
c) gestione dei sinistri	●
d) gestione dei reclami	◐
e) valutazione delle esigenze dei clienti (<i>demands and needs</i>)	◐
f) mercato assicurativo	●
g) standard di etica professionale	●
h) conoscenza materia finanziaria	◐

VITA^(*)

a) polizze (termini, condizioni, benefici garantiti e rischi accessori)	●
b) organizzazione e benefici garantiti dal sistema pensionistico dello Stato	●
c) norme in materia di contratto di assicurazione, protezione dei consumatori, dei dati, antiriciclaggio e norme tributarie e del lavoro	●
d) mercato delle assicurazioni e dei servizi finanziari	●
e) gestione dei reclami	◐
f) valutazione delle esigenze dei consumatori (<i>demands and needs</i>)	◐
g) gestione dei conflitti di interesse	◐
h) standard di etica professionale	●
i) conoscenza materia finanziaria	◐

PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI^(*)

a) condizioni contrattuali delle polizze, compresi premi netti, benefici garantiti e non	●
b) opzioni di investimento per gli assicurati	◐
c) rischi finanziari sostenuti dagli assicurati	◐
d) rischi vita e altri prodotti di risparmio	◐
e) organizzazione del sistema pensionistico	◐
f) norme in materia di protezione dei consumatori e norme tributarie	◐
g) mercato assicurativo e dei prodotti di risparmio	●
h) gestione dei reclami	◐
i) valutazione delle esigenze dei clienti (<i>demands and needs</i>)	◐
l) gestione dei conflitti di interesse	◐
m) standard di etica professionale	●
n) conoscenza materia finanziaria	◐

^(*) L'indice di copertura riguarda i requisiti minimi previsti dall'Allegato I della Direttiva 2016/97 - IDD

3





OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO

Sintesi evidenze



Focus ANIA

SEZIONE 3	Indice di copertura
OBBLIGHI DI INFORMAZIONE E NORME DI COMPORTAMENTO	
Informativa precontrattuale	
▪ Informazioni generali	
▪ Conflitti di interesse	
▪ Compensi	
Consulenza (tutti i prodotti)	
IPID	
Vendita abbinata	

Esenzione dall'obbligo di informativa allorquando il distributore di prodotti assicurativi svolge attività di distribuzione legate all'assicurazione di **grandi rischi**



INFORMATIVA PRECONTRATTUALE – Compensi



Confronto con Parte II Modulo 7B

Art. 19 - Conflitti di interesse e trasparenza

d) la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto di assicurazione



e) se, in relazione al contratto di assicurazione, opera:

▪ sulla base di un onorario, ossia il compenso corrisposto direttamente dal cliente



*

▪ sulla base di una commissione di qualsiasi natura, ossia il compenso incluso nel premio assicurativo



*

▪ sulla base di altri tipi di compensi, compreso un beneficio economico di qualsiasi tipo offerto o ricevuto in virtù del contratto di assicurazione;



▪ sulla base di una combinazione tra qualsiasi tipo di compenso di cui ai punti i), ii) e iii).



2. Se l'onorario è corrisposto direttamente dal cliente, l'intermediario assicurativo informa il cliente dell'importo dell'onorario o, laddove ciò non sia possibile, del metodo per calcolare l'onorario.



3. Se il cliente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'intermediario assicurativo gli comunica le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti



4. Gli Stati membri garantiscono che, in tempo utile prima della stipula di un contratto di assicurazione, l'impresa di assicurazione informi il proprio cliente in merito alla natura del compenso percepito dai propri dipendenti in relazione al contratto di assicurazione



5. Se il cliente effettua dei pagamenti diversi dai premi in corso e dai pagamenti programmati previsti dal contratto di assicurazione dopo averlo stipulato, l'impresa di assicurazione gli comunica anche le informazioni di cui al presente articolo per ciascuno di tali pagamenti



(*) La valutazione, si riferisce solo al comparto RC auto inerente ai livelli provvigionali percepiti

4





QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE

Direttiva - Considerando 55

Per garantire che i prodotti assicurativi rispondano alle esigenze del mercato di riferimento, .. *omissis* .. , gli intermediari assicurativi dovrebbero **mantenere, gestire e rivedere un processo di approvazione per ciascuno strumento assicurativo**

Direttiva – Art. 25

- Il processo di approvazione del prodotto:
 - individua **per ciascun prodotto un mercato di riferimento**
 - garantisce che «**tutti i rischi**» **inerenti a tale mercato** di riferimento siano stati analizzati
 - la **strategia di distribuzione** prevista sia coerente con il mercato di riferimento stesso, e adotta misure ragionevoli per assicurare che il prodotto assicurativo sia distribuito al mercato di riferimento individuato
- L'impresa assicurativa comprende e **riesamina regolarmente** i prodotti assicurativi che offre o commercializza, **tenendo conto di qualsiasi evento che possa incidere significativamente sui rischi potenziali per il mercato di riferimento individuato**, onde almeno valutare se il prodotto rimanga coerente con le esigenze del mercato di riferimento e se la prevista strategia distributiva continui a essere adeguata.

POG – Sintesi evidenze

 PWC per approfondimenti

 SCS–NIKE per Gap Analysis

SEZIONE 4	Indice di copertura
PRODUCT OVERSIGHT AND GOVERNANCE	
<i>Product Oversight and Governance</i>	

5





PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il capo IV della Direttiva stabilisce requisiti supplementari qualora l'attività distributiva sia svolta in relazione alla vendita di **prodotti di investimento assicurativi (Insurance-based Investment Products o «IBIP's»)** da parte di un intermediario assicurativo o di un'impresa di assicurazione.

Sono inclusi i prodotti di Ramo I (ad eccezione dei prodotti di pura protezione, es. TCM e previdenziali). La definizione non coincide con quella di "*prodotto finanziario emesso da imprese di assicurazione*" ai sensi del TUF.

IDD Art. 22

«....

Gli Stati membri possono stabilire che non vi sia obbligo di fornire informazioni di cui agli artt. 29 e 30 ad un cliente professionale (art. 4, paragrafo 1, punto 10 Direttiva 2014/65)»

IDD Art. 30

«....

Fatto salvo l'articolo 20, paragrafo 1, se non è prevista una consulenza in relazione a prodotti di investimento assicurativi, gli Stati membri possono derogare agli obblighi di cui al presente articolo, paragrafo 2 (n.d.r. test di appropriatezza), autorizzando gli intermediari assicurativi o le imprese di assicurazione a svolgere attività di distribuzione assicurativa nel loro territorio senza essere tenuti a ottenere le informazioni o a determinare quanto stabilito al presente articolo, paragrafo 2, laddove siano rispettate le seguenti condizioni....(n.d.r. prodotti «non complessi»)»



REQUISITI SUPPLEMENTARI PER PRODOTTI DI INVESTIMENTO ASSICURATIVI – Sintesi evidenze



Focus ANIA

SEZIONE 5	Indice di copertura IVASS	Indice di copertura CONSOB
REQUISITI SUPPLEMENTARI PER PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI		
Conflitti di interesse		
<i>Inducements</i>		
Idoneità e adeguatezza (<i>Suitability & Appropriateness</i>)		
Comunicazione ai clienti		

Strong Weak

Grazie per l'attenzione!

Any Questions?

www.associazione-acora.it



ASSOCIAZIONE COMPLIANCE OFFICER RESPONSABILI ANTIRICICLAGGIO